



**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**13 / 2019 del 18/01/2019**

**Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO "MARIA CONSOLATRICE" DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**



---

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON ISTITUTO "MARIA CONSOLATRICE" DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 15/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo scolastico e che, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di progetti di alternanza scuola/lavoro in favore di studenti degli Istituti di Istruzione Superiore al fine di agevolare le scelte professionali degli stessi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

**VISTA** la richiesta di collaborazione del 15.10.2018 (nota prot. AREU 2018/9141) pervenuta dall'Istituto "Maria Consolatrice", scuola paritaria con sede a Milano in Via Gioia 51, con la quale il predetto Istituto ha espresso la volontà di intraprendere una collaborazione con l'AREU per l'attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;

**VISTA** la nota agli atti del 12.12.2018 con cui AREU ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con il predetto Istituto;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77 secondo il quale l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la DGR n. X/825 del 25/10/2013 della Giunta della Regione Lombardia di approvazione degli indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, nel cui ambito rientrano tirocini formativi e di orientamento ovvero di inserimento o reinserimento lavorativo, non costituenti rapporti di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati sia ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale sia all'acquisizione delle competenze in uscita previsti dai piani di studi;
- la legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 in base al quale i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e devono essere attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VALUTATO** che l'AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Istituti di Istruzione Superiore e mondo del lavoro;

**PRESO ATTO** che la realizzazione di progetti di alternanza scuola/lavoro non comporta per l'Azienda e per l'Istituto "Maria Consolatrice" né oneri economici né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;

**RILEVATO** che il predetto Istituto s'impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di idonea assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante e che tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i beneficiari del percorso di alternanza scuola/lavoro, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico dell'Istituto "Maria Consolatrice", da certificare al soggetto ospitante prima dell'inizio dello svolgimento del tirocinio curriculare;
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza dalla data della stipula della stessa fino all'espletamento del progetto formativo e con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo facente funzioni e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusti provvedimenti deliberativi di nomina n. 10/2019 e n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e l'Istituto "Maria Consolatrice", con sede in Milano

in Via Gioia 51, per consentire lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola/lavoro a studenti proposti dall'Istituto stesso, presso le strutture aziendali dell'AREU;

2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino all'espletamento del progetto di alternanza scuola-lavoro, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Francesco Nicola Zavattaro come da giusta delega acquisita agli atti dell'Azienda Stucchi Luca Filippo Maria

Per il Direttore Sanitario Carlo Picco come da giusta delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



**CONVENZIONE  
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E  
SOGGETTO OSPITANTE**



M 8.3 C  
Rev 1  
del 1.09.2018

TRA

**ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE** con sede in MILANO, via M. GIOIA, 51, codice fiscale 01798650154, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Sig.ra PATRIZIA REPPUCCI, nata a MILANO il 03.09.1966, codice fiscale RPPPRZ66P43F205C;

E

**AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito, AREU), con sede legale in Via Campanini 6, 20124 Milano (MI) codice fiscale/Partita IVA 03128170135, di seguito "soggetto ospitante", rappresentata da Dott. Alberto ZOLI, nato a Forlì il 28.03.1955 (CF ZOLRT55C28D704A);

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Le Parti convengono quanto segue:

**Art. 1.**

AREU qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Maria Consolatrice, di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 64,00.

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTRO UFFICIALE.0001467.04.01.2017.11

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### **Art. 5**

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (INAIL MILANO SABAUDIA – Codice Sede 13670 - Codice Ditta 4267612/24 PAT n. 66273602), nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa Allianz – Agenzia Principale di Pioltello – Polizza N. 072012605. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008 (si allega attestato Corso di Formazione Accordo Stato Regioni);

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

#### **Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre il 30 settembre 2019.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Art. 8**

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 9**

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo da regolarsi, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte del soggetto promotore per entrambe le parti.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 10**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e agli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### **Art. 11**

1. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle

obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Luogo e Data della sottoscrizione digitale

per ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE

Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Per AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Legale Rappresentante, Dott. Alberto ZOLI



PROPOSTA DI DELIBERA N. 15/2019

**Oggetto: CONVENZIONE CON ISTITUTO "MARIA CONSOLATRICE" DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.  
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 16/01/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)